

COPIA

Deliberazione N. **32**

Data **19/12/2016**



COMUNE DI BORETTO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

C.F. P.IVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione - seduta pubblica

Oggetto: **MODIFICA AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVATO IN DATA 08/09/2014 CON ATTO NR. 23.**

L'anno duemilasedici, addì diciannove del mese di dicembre alle ore 19.00 in Boretto, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti Leggi e dal Regolamento in vigore, vennero oggi convocati i componenti in carica del Consiglio Comunale.

Sono presenti alla discussione del presente punto:

			Presenti	Assenti
1	GAZZA MASSIMO	Sindaco	X	
2	BENASSI MATTEO	Assessore Delegato	X	
3	CODELUPI ANDREA	Consigliere	X	
4	MANOTTI MANUEL	Consigliere	X	
5	SAVINI SILVIA	Assessore Delegato	X	
6	CODELUPPI MAURO	Consigliere	X	
7	PISCIUNERI GIULIA	Consigliere	X	
8	BOLSI BEATRICE	Consigliere	X	
9	SAVINI PATRIZIA	Consigliere	X	
10	SARACCA SILVIA	Consigliere	X	
11	GALAVERNA MONICA	Consigliere		X
12	ABBATI GLORIA	Consigliere	X	
13	MORI NADIA	Consigliere	X	
			12	1

Partecipa alla seduta l' assessore esterno : GIORGIA BIA , FARRI WILMER

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. D'Araio Mauro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig.GAZZA MASSIMO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Dato atto che i punti all'o.d.g. legati al bilancio dal n° 1 al n° 10, quindi anche il presente, sono stati discussi unitariamente e votati singolarmente, come da verbale di seduta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che l'amministrazione comunale, in fase di approvazione dei nuovi regolamenti, ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo scenario di tributi comunali;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) approvato con delibera consigliare in data 08/09/2014 n. 23;

RAVVISATA la necessità di riformulare alcuni articoli, per una miglior lettura, ed inserire alcune precisazioni rese necessarie a seguito delle nuove disposizioni emanate in materia e di riapprovare comunque un testo aggiornato del nuovo regolamento comprendente anche le modifiche di nuova introduzione;

CONSIDERATO che, per una miglior gestione del tributo e per una miglior comprensione della sua applicazione, da parte dei contribuenti, si rende necessario procedere con le modifiche dei seguenti articoli:

- **Art. 9 – Determinazione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e rifiuti speciali**

Si introduce un'ulteriore categoria assoggettabile al tributo sulla base della superficie ridotta forfettariamente, in caso di produzione promiscua di rifiuti urbani e rifiuti speciali non assimilabili.

.macellerie e pescherie 75%

- **Art. 10 – Riduzioni ed esenzioni**

<omissis>

3) A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, è concessa una riduzione pari al 20% per la quota variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione il contribuente è tenuto alla presentazione di apposita dichiarazione all'ente gestore del servizio, che potrà verificare l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. La riduzione si applica a decorrere dalla data della presentazione della dichiarazione. Per gli anni successivi la dichiarazione di rinnovo dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nel mese di gennaio.

4) Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa della categoria corrispondente. ~~Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%; la tariffa, così determinata, sarà applicata per la durata corrispondente al periodo di conduzione risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.~~

Sulla quota fissa e variabile verrà applicato un coefficiente di riduzione, pari al 30%; la tariffa, così determinata, sarà applicata per la durata corrispondente al periodo di conduzione risultante dall'atto autorizzativo o comunque a quello di effettiva utilizzazione del servizio.

(la parte barrata, del presente comma, viene **sostituita** con la parte in grassetto con l'approvazione del presente atto)

A seguito dell'introduzione di un nuovo comma 7 (specifico per i residenti all'estero: AIRE, in applicazione dell'art. 9-bis del D.L. 47/2014 convertito con la L.80/2014), a partire da questo comma tutta la precedente numerazione viene rivista.

7) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su questa unità immobiliare la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Al comma ex 7 (ora comma **8**) le parole "recupero" vengono sostituite con la parola "**riciclo**", in quanto trattasi di rifiuti secondo la definizione contenuta nell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dopo la parola "...medesimo" le parole "sostenendo delle spese" vengono soppresse in quanto trattasi di una forzatura della norma.

Il comma ex 10 (ora **11**) viene soppresso, in quanto non più necessario.

(l'articolo viene **modificato** con l'approvazione del presente atto).

< omissis >

- **Art. 11 – Agevolazioni**

< omissis >

Il comma 2 viene soppresso in quanto non applicato.

(comma che si **modifica** con l'approvazione del presente atto).

- **Art. 18 - Dichiarazioni**

< omissis >

Il paragrafo 7 viene reformulato nel seguente modo:

Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni, esclusioni o agevolazioni del tributo devono essere presentate, **a pena di decadenza**, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e gli effetti si producono a decorrere dalla data dell'evento dichiarato.

Il paragrafo 8 viene soppresso.

(articolo che si **modifica** con l'approvazione del presente atto).

- **Art. 19 – Tributo giornaliero**

Nell'ultimo comma, dopo le parole ".....il tributo giornaliero è di € 2,50" viene modificato in ".....il tributo giornaliero è di € **5,00**"

(articolo che si **modifica** con l'approvazione del presente atto).

- **Art. 20 – Rimborsi e compensazione**

L'ultimo paragrafo, "Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 non si rimborsano le somme inferiori a € 2,50", in esecuzione della proposta di modifica dell'art. 19, V paragrafo, si modifica in questo modo "Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 non si rimborsano le somme inferiori a € 5,00"

(articolo che si **modifica** con l'approvazione del presente atto).

- **Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni**

< omissis >

Il quarto paragrafo viene così reformulato:

In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o con analoghe metodologie atte a garantire la data di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, sarà notificato atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, degli interessi legali e delle spese di notifica.

(comma che si **modifica** con l'approvazione del presente atto).

- **Art. 22 – Dilazione di pagamento**

Il primo comma viene così reformulato, in quanto risulta essere più favorevole al contribuente:

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili o dodici trimestrali. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

Il terzo comma viene soppresso.

(articolo che si **modifica** con l'approvazione del presente atto).

- **Art. 24 – Entrata in vigore**

La frase viene sostituita con la presente:

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

(articolo che si **modifica** con l'approvazione del presente atto);

DATO ATTO che la recente Legge di bilancio 2017 approvata l'11 dicembre 2016, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, differisce al 28 febbraio 2017 l'approvazione del bilancio 2017;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett b), punto 7 del T.U.E.L.; qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che attesta che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge da n° 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) – DI MODIFICARE ed integrare gli articoli suindicati del Regolamento per l'applicazione della TARI – come sopra riportato.
- 2) DI APPROVARE le modifiche indicate in premessa inserite nel testo di cui all'allegato "A" dando atto che il regolamento in parola è così costituito integralmente e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3) DI STABILIRE che le modifiche esposte in premessa decorrono dall'1/01/2017.
- 4) DI DARE ATTO che deve intendersi abrogata ogni altra disposizione in contratto con quanto stabilito dalla presente deliberazione.
- 5) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto mediante invio telematico della medesima nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 4, comma 12-quaterter. D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
- 6) DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Rag. Ferretti Fabio Massimo – Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo, quanto alla stesura del presente atto ed il dott. Giacomo Spatazza, Responsabile dell'Ufficio Tributi dell'Unione Bassa Reggiana, quanto alle formulazioni regolamentari e successivi adempimenti connessi.
- 7) DI DICHIARARE, ai sensi del punto 5, 4° c., del vigente PTPC, di avere verificato che lo scrivente Organo Collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttoria della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 s.m.i.
- 8) DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, avendo ottenuto la votazione il medesimo risultato sopra evidenziato e stante l'urgenza di recepire il risultato della presente nel bilancio in approvazione nella seduta odierna.
- 9) DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D.lgs 14/03/2013 n° 33.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Fto GAZZA MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art .124, comma 1, D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Certifico io sottoscritto segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presente verbale è stato pubblicato in data odierna all'Albo on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto F.to Monica Azzali

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Addì 04/01/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì 04/01/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. D'Araio Mauro

La presente deliberazione :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs.vo n 267/00 e s.m)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione :

- e' stata affissa all' Albo Comunale on line per quindici giorni consecutivi dal 04/01/2017 come prescritto dall'art 124, comma 1 D.lgs.vo n 267/2000 e s.m , senza reclami;
- E' diventata esecutivo il giorno, decorsi 10 giorni dalla data d'inizio pubblicazione (art.134, comma 3,D.lgs.vo n. 267/00 e s.m)

Boretto ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. D'Araio Mauro